

Class: 14.v, 18/001/001.sfa, 001.arm, 5/2024A/001.fra, 001.arm

Organismo Pagatore ARPEA Via Bogino 23- Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 94

Ai Produttori interessati Ai Centri di Assistenza Agricola LORO SEDI

Oggetto: Domanda integrazione pascolamento e controlli in loco ECO-SCHEMA

1_ REV 01 - campagna 2024 -Domanda di Pagamento Unica Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 2 dicembre 2021 e D.M. 0660087 del 23/12/2022 e varieVariazione data dell'inserimento dei dati.

Il Dirigente dell'Area Tecnica ed Autorizzazione Fabrizio Stranda (sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)



SOMMARIO

1.	PREMESSA	3
2.	DOMANDA INTEGRATIVA ECO1 LIVELLO 2 – CAMPAGNA 2024	3
3.	CONTROLLI IN CAMPO	4
4.	DEMARCAZIONE PER I CAPI AFFIDATI IN "GUARDIANIA"	7
5.	CHIUSURA DELLA DOMANDA INTEGRATIVA	7



1. PREMESSA

In relazione alle IO 91 che definiscono la procedura relativa alla domanda integrativa per ECO 1 campagna 2024 anche relativamente ai termini obbligatori di inserimento dei periodi di pascolamento, tenuto conto delle richieste dei Centri di Assistenza Agricola di ottenere una proroga, anche in virtù delle necessità normative, Arpea attraverso queste IO intende posticipare alcuni termini per l'inserimento della stagione di pascolo sull'applicativo di Demetra.

2. DOMANDA INTEGRATIVA ECO1 LIVELLO 2 – CAMPAGNA 2024

La Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024 specifica che:

"per l'anno di domanda 2024, la dichiarazione integrativa deve riportare almeno le seguenti informazioni minime:

- codice allevamento;
- orientamento dell'allevamento;
- numero di capi che pascolano, distinto per classe di animale;
- periodo di pascolamento (data inizio e data fine).

La dichiarazione non è richiesta nel caso in cui l'allevatore abbia portato gli animali esclusivamente verso un pascolo registrato in BDN.

OMISSIS.. Per la campagna 2024 la dichiarazione integrativa deve essere acquisita entro il 31 maggio 2024 e comunque in tempo utile per consentire l'esecuzione dei controlli da parte degli Organismi pagatori durante il periodo di pascolamento. La dichiarazione può essere successivamente modificata e integrata entro il 31 dicembre 2024".

Pertanto, è necessario effettuare una domanda ad Arpea entro il 31/05/2024 con le informazioni minime di cui sopra. Entro il 31/12/2024 si dovrà inserire l'elenco dei marchi auricolari bovini qualora non fosse già stato inserito nella domanda presentata entro il 31/05/2024.

Arpea ha implementato la domanda integrativa sul sistema Demetra (*Domanda integrazione pascolamento*) che dovrà essere compilata nel caso in cui il pascolamento sia avvenuto o avverrà al di fuori dei codici pascolo e l'azienda abbia intenzione di richiedere l'ECOSCHEMA 1 livello 2 sui bovini.

Gli allevamenti biologici non devono presentare tale domanda, come previsto nella deroga al comma 6 dell'art.17 del DM 660087.



La domanda integrativa è indipendente dalla validazione del fascicolo aziendale e dalla compilazione della domanda unica 2024.

Le domande sono compilabili a partire dal 09/04/2024.

L'azienda ha la possibilità di compilare a sistema i seguenti campi:

- il periodo di pascolamento.
- il Comune di pascolamento.
- di specificare se è proprietario di animali affidati a un guardiano ma non pascola le proprie superfici.
- la specie pascolate.
- il numero di capi.
- i marchi auricolari dei capi bovini pascolati.

3. CONTROLLI IN CAMPO

La Normativa di riferimento in ambito Controlli prevede che siano controllati in loco il 3% delle aziende richiedenti il premio per l'ECO 1 livello 2 e che tali controlli coprano almeno il 3% del totale dei capi oggetto di pagamento.

Al fine di poter effettuare i controlli in loco in maniera tempestiva, la domanda deve essere compilata o modificata entro il 10° giorno dall'inizio del pascolamento. Anche le modifiche, quali ad esempio il mancato pascolamento con slittamento del periodo in avanti dovrà avvenire entro il 10° giorno dalla data di inizio precedentemente indicata.

Inoltre:

-se il pascolamento ha inizio in un periodo antecedente alla data di trasmissione della domanda vige l'obbligo di inserire i marchi auricolari;

-se la data di inizio pascolamento è successiva alla data di trasmissione della domanda, è possibile scegliere se indicare i marchi auricolari oppure il numero dei capi che pascolano per specie. Qualora non si inserisse l'elenco dei marchi auricolari, tale informazione dovrà essere inserita entro il 31/12/2024.



-se il periodo di pascolamento è precedente al 27/04/2024 al è necessario trasmettere la domanda entro il 07/05/2024.

-dal <u>07/05/24</u> in avanti è <u>obbligatorio</u> trasmettere la domanda entro 10 giorni dalla data di inizio del periodo.

Sulla domanda si potranno inserire più periodi di pascolamento anche sullo stesso comune per gestire anche i cambi di consistenza della stalla.

In ogni caso, anche se il periodo di pascolamento avvenisse dopo il 31/05/2024, il beneficiario dovrà inserire le date di pascolamento presunte entro il 31/05/2024; tali domande, qualora subentrassero variazioni alla pianificazione del pascolo, potranno essere rettificate applicando le regole in precedenza descritte e comunque entro il 31/12/2024. La Domanda trasmessa entro il 31/05/2024 è una condizione essenziale affinché possa essere erogato il livello 2 dell'ECO 1 in caso di superfici prive di codici pascolo. In caso i capi abbiano pascolato oltre che sull'alpeggio anche su superfici appartenenti allo stesso Comune ma limitrofe all'azienda, si devono inserire i dati nella domanda di integrazione.

Esempi:

-L'inizio del pascolamento è previsto per il 19/04/24. Il beneficiario dovrà inserire le informazioni entro il 07/05/24 sul sistema. (matricole obbligatorie)

-il periodo di pascolamento è iniziato il 17/02 e terminato il 07/04. Le informazioni dovranno essere inserite entro il 07/05/24 con le matricole dei capi coinvolti. (matricole obbligatorie)

-il pascolamento è previsto per il mese di giugno. Dovrà essere inserita una previsione del periodo di pascolamento con un numero previsto di capi entro il 31/05 (matricole facoltative).



In caso di variazioni di periodi di pascolamento già inseriti in fase di presentazione della domanda sarà necessario richiedere tramite mail con oggetto "Rettifica di fine di periodo di pascolamento_ CUAA" all'indirizzo controlli23_eco1@arpea.piemonte.it e inserire una nuova domanda.

In ogni caso si ribadisce la necessità di presentare entro il 31/12/2024 la dichiarazione eventualmente rettificata con l'elenco dei marchi auricolari bovini che hanno effettivamente pascolato e che saranno pertanto oggetto dell'erogazione del premio.

Di seguito si riportano alcuni esempi:

- Presentazione domanda 15/04 -> data presunta pascolamento 15/05 30/05.
- Cambio programma: pascolamento dal 31/05 al 30/06.
- Entro il 25/05 (15/5 + 10 gg) si dovrà rettificare a sistema la domanda inserendo il nuovo periodo (31/05 30/06).

Nel caso in cui il periodo di pascolamento previsto nella domanda trasmessa sia stato prolungato è necessario trasmettere una nuova domanda inserendo come data di inizio periodo una data successiva alla data di fine periodo della domanda precedente.

Esempi:

- 1) La data presunta per la fine del pascolamento è il 30/09.
- Cambio di programma: la stagione di pascolamento finisce il 02/10.
- Inserisco una rettifica alla domanda con data inizio pascolamento 01/10 e fine 02/10.
- Questa modifica deve essere fatta entro 10 giorni dal 30/09.

Nel caso in cui il periodo di pascolamento previsto nella domanda trasmessa sia stato accorciato è necessario rettificare la domanda precedente entro 10 giorni dalla nuova data di fine pascolamento.

- 2) La data presunta per la fine del pascolamento è il 30/09
- Cambio di programma: la stagione di pascolamento finisce il 18/09.
- Inserisco una rettifica alla domanda entro il 28/09.

In fase di controllo in campo si verificherà la corrispondenza di quanto presente in domanda. Pertanto il mancato accertamento del pascolo per i capi presenti comporterà l'esclusione di quei capi dal periodo di pascolamento indicato.



Ogni domanda anche se rettificata rimarrà sul sistema e sarà tenuta in considerazione durante l'istruttoria per la verifica dei dati variati nei tempi e nelle modalità descritte in precedenza.

4. DEMARCAZIONE PER I CAPI AFFIDATI IN "GUARDIANIA"

La Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024 specifica che:

"le Regioni/Provincie autonome possono adottare provvedimenti specifici e peculiari di utilizzo delle superfici a pascolo nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo ai fini del pascolamento di capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In tali casi, al fine di consentire la verifica del rispetto del rapporto UBA/ha ed il pagamento dell'eco-schema 1, livello 2 in favore dei soggetti intestatari di codici di allevamento privi di superficie dichiarata a pascolo nella domanda unica, è necessario che questi ultimi comunichino al competente Organismo pagatore, secondo le modalità dallo stesso definite, il CUAA del soggetto titolare delle superfici sulle quali pascolano i propri animali."

Per le aziende che danno in detenzione i propri capi ad un altro soggetto, sarà necessario che lo comunichino sul sistema della Domanda integrazione pascolamento su Demetra, inserendo il CUAA dell'azienda e il comune sul quale verranno portati al pascolo, inoltre sarà necessario segnare "Alpeggio con modello 7". Il numero dei capi è un valore funzionale alla procedura informatica il valore non sarà oggetto di verifiche, in quanto il valore valido al fine dell'istruttoria saranno i dati desunti dalla monticazione in BDN.

Per i periodi con dei detentori in alpe non sarà necessario inserire il periodo di pascolamento entro 10 giorni da quando è iniziato, ma se l'azienda non ha superfici a pascolo e intende comunicare l'adesione all'intervento, dovrà inserire queste informazioni entro il 31/12/2024.

5. CHIUSURA DELLA DOMANDA INTEGRATIVA

La data della chiusura di tale domanda è il 31/05/2024.